

ACCORDO TRA IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI ED IL COMUNE DI GRONTARDO PER LO SCAVALCO CONDIVISO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 – DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026

PREMESSO:

- che alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, "moduli gestionali di tipo collaborativo/pattizio", sia per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;
- che l'art. 23 del CCNL Compatto Regioni-Enti locali, stipulato in data 16 novembre 2022, consente e disciplina, infatti, l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente tra Enti diversi, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione, intesa quest'ultima come forma collaborativa di tipo pattizio;
- che la dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 gennaio 2004 dispone, testualmente *"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale c.d. "ct scavalco", che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001"*;
- che l'ipotesi disciplinata dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022, prevede l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, e che la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli stessi;
- che il Comune di Grontardo ha richiesto al Comune di Pescarolo ed Uniti con nota del 18.12.2025 prot. n. 3070/2025 la stipula di un accordo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, per lo scavalco condiviso della dipendente del Comune di Pescarolo ed Uniti Dott.ssa Simona Donini;
- che il Comune di Pescarolo ed Uniti, nelle more della costituzione dell'Unione dei Comuni Lombarda "Terre del Lino" con il Comune di Grontardo si è reso disponibile alla sottoscrizione dell'accordo per lo scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, per 13 ore settimanali;
- che con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 68 del 22.12.2025 e n. 54 del 29.12.2025 rispettivamente del Comune di Pescarolo ed Uniti e del Comune di Grontardo, è stato approvato il suddetto accordo;

Ciò premesso e considerato che, nelle considerazioni di cui sopra, si rinvergono i soli motivi ispiratori del presente accordo

TRA

Il Comune di PESCAROLO ED UNITI, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Sig. Graziano Cominetti,

Il Comune di GRONTARDO, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco protempore Sig. Santo Sparacino,

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1- Il presente accordo ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti, per lo scavalco condiviso di personale da assegnare al Comune di Grontardo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, come sotto specificato:

DOTT.SSA SIMONA DONINI – ex Cat. “D” posizione economica “D3” - Responsabile del Servizio Tecnico/EQ del Comune di Pescarolo ed Uniti;

- 2- Il presente accordo è uno strumento finalizzato, prioritariamente, all'ottenimento di obiettivi condivisi. La collaborazione deve tendere ad una migliore gestione di servizi dell'ufficio di tecnico, ma non comporta una rinuncia all'autonomia ed alla specificità di ciascuna realtà locale.

La gestione di tipo collaborativo costituisce uno strumento sinergico mediante il quale i due Comuni intendono ottimizzare l'ufficio sopra indicato, conseguendo, altresì, una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d'intervento.

- 3- La durata del presente accordo decorre dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026 per 13 ore settimanali. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni da parte di entrambi i Comuni.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro Ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

- 4- Il personale "utilizzato a tempo parziale" mantiene il rapporto organico con l'Ente di appartenenza. Lo stato giuridico ed economico sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.

Tale gestione farà carico ai competenti uffici personale dei due Enti, nell'intesa che all'erogazione e liquidazione provvederà il Comune di Pescarolo ed Uniti, acquisiti tutti gli elementi utili e necessari dal Comune di Grontardo, Ente utilizzatore.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

- 5- Nel rispetto dell'art. 23 del CCNL Comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto in data 16.11.2022, gli enti aderenti al presente accordo acquisiscono, preventivamente, il consenso del lavoratore interessato all'assegnazione, già in servizio presso il Comune di appartenenza.

L'utilizzazione di tale personale è possibile in quanto, con il presente accordo è fissato:

- il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo
- le modalità di ripartizione degli oneri finanziari;
- gli altri aspetti utili a garantire un regolare e corretto utilizzo del lavoratore.

L'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Al Comune di Grontardo, che intende avvalersi della Dott.ssa Simona Donini in servizio presso

il Comune di Pescarolo ed Uniti, fanno carico le eventuali forme di incentivazione, anche economiche, che saranno stabilite e quantificate, nel rispetto del citato art. 23 del CCNL del 16.11.2022 e di quanto sarà indicato nel relativo CCDI.

6-Per l'utilizzo della Dott.ssa Simona Donini il Comune di Grontardo provvederà a rimborsare al Comune di Pescarolo ed Uniti, gli oneri a proprio carico, così come previsto dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022, entro: il 31 marzo e 31 gennaio di ogni anno.

7-Ogni controversia tra i Comuni aderente al presente accordo, derivante dall'interpretazione c/o esecuzione dello stesso, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte.

8-Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

Pescarolo ed Uniti, 31.12.2025

Il Comune di Pescarolo ed Uniti
Il Sindaco
f.to Graziano Cominetti

Il Comune di Grontardo
Il Sindaco
f.to Santo Sparacino
